

STATUTO

Art. 1 Costituzione e denominazione

E' costituita l'Associazione "LIBERA ESPRESSIONE", senza discriminazione di carattere politico, religioso e di razza. L'Associazione, già iscritta nell'Anagrafe delle ONLUS ai sensi del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, una volta perfezionata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'Art. 4 comma 1 e 35 del Codice del Terzo Settore (CTS), nella sezione delle associazioni di promozione sociale, verrà definita con l'acronimo APS e quindi la denominazione diverrà "LIBERA ESPRESSIONE APS". Con l'iscrizione al RUNTS l'Associazione richiede l'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Settimo Torinese (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata nei termini di Legge agli uffici gestori di Pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, in Italia ed all'Estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Nel caso di suo scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà di devolvere l'eventuale patrimonio residuo, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del codice del Terzo settore.

Art. 4 Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro, si basa su criteri di democrazia interna, esclude qualsiasi forma di discriminazione sociale ed economica. L'Associazione, con le prestazioni volontarie e gratuite dei propri Associati, nasce con il fine primario di fare beneficenza attraverso la raccolta fondi e di offrire istruzione a titolo gratuito a favore di giovani e giovanissimi che versino in condizione di abbandono e/o disagio sociale, sia in Italia che all'estero, potendo fornire loro possibilità di riscatto, e in particolare si pone lo scopo di:

- promuovere iniziative volte alla conoscenza delle problematiche sociali;
- favorire il reinserimento sociale di giovani e giovanissimi, agevolandone il riscatto attraverso la conoscenza e la possibilità di autodeterminazione;
- promuovere ed agevolare l'emancipazione attraverso la ricerca e la conoscenza di sé stessi e a tutela dei diritti

civili;

- sostenere e motivare l'apertura verso diverse culture, favorendo incontri formativi;
- fornire assistenza sociale ed incoraggiamento emotivo attraverso la valorizzazione dell'esperienza di abbandono e/o disagio vissuta;
- promuovere e realizzare eventi ed incontri, dibattiti e momenti di confronto libero e propositivo fra persone accomunate dagli stessi ideali e dal desiderio di essere parte attiva di questo progetto;
- diffondere ogni forma di collaborazione attinente agli ambiti di interesse sociale con altri Enti Pubblici e/o Privati, adoperandosi per favorire la nascita di progetti ed iniziative comuni volte al raggiungimento delle finalità sociali.

Per fornire evidenza e meglio raggiungere i propri scopi, l'Associazione potrà promuovere eventi ed incontri, negli ambiti di interesse sociale (sia in Italia che all'estero) funzionali agli scopi indicati e nel rispetto integrale delle normative vigenti. Potranno anche essere realizzate pubblicazioni, CD, volantini, gadget, webinar, canali didattici su televisioni locali o dedicati in Live-streaming via internet, videoconferenze singole e/o di gruppo, articoli, video-articoli, podcast, aprire siti internet, aderire a social networks o iniziative di conoscenza attinenti agli ambiti di interesse sociale.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, in favore di associati, loro familiari o terzi, per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-

rale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volonta-

riato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 Risorse economiche

Il patrimonio è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.

Per l'adempimento dei propri compiti l'Associazione può trarre le proprie risorse da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, dallo svolgimento di attività diverse e da ogni altra entrata prevista dalla legge.

Art. 6 Bilancio sociale e di esercizio

Gli esercizi sociali dell'Associazione vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio di esercizio, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro i 4 (quattro) mesi successivi al termine dell'anno finanziario.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea, per poter essere consultato dagli associati.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

Art. 7 Associati

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, condividono lo spirito e gli ideali dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividerne le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, motivando l'eventuale deliberazioni di rigetto e comunicandola agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera in occasione della successiva convocazione. Tutti gli associati hanno i medesimi diritti ed in particolare hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di esaminare i libri sociali dell'Associazione presso la sede e previa richiesta scritta al Consiglio direttivo.

L'esame avverrà presso la sede dell'Associazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo. L'associato può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati estratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro dell'Associazione non potrà estrarre copia dei libri sociali.

Ciascuno associato è obbligato:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita. A seguito del versamento della quota associativa, il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati.

La qualifica di associato si perde:

- per decesso, recesso o esclusione;
- per scioglimento dell'Associazione.

L'associato che intende recedere dalla associazione deve darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o comunque con un mezzo che provi l'avvenuto ricevimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 del codice civile, la dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione dell'associato è deliberata solo per gravi motivi e deve essere decisa dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione è notificato all'associato escluso entro 30 (trenta) giorni dalla delibera e deve contenere le motivazioni della decisione.

L'associato escluso, entro 20 (venti) giorni da tale comuni-

cazione, può proporre reclamo e chiedere che sull'istanza si pronunci nuovamente l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 8 Assenza dello scopo di lucro

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probi Viri;
- l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;
- l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore.

Art. 10 Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione in regola con le modalità di iscrizione.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- e) elibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle e su tutte le altre materie riservate all'Assemblea ordinaria dalla

legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria per legge o ritenuta opportuna).

L'Assemblea è convocata con avviso pubblico affisso all'albo della sede e/o con comunicazione scritta, anche in forma elettronica e/o telematica, con indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno sia della prima che della seconda convocazione, con un preavviso di almeno otto giorni.

L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta motivata, sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni socio ha diritto di voto, esercitabile anche mediante delega scritta. Si applica l'articolo 2373 del codice civile in quanto compatibile.

La delega può essere conferita solo ad un altro associato. Ogni socio non può farsi portatore di più di una delega, ma comunque nei limiti stabiliti dalla Legge. Non è consentito il voto per corrispondenza. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, fino al compimento del diciottesimo anno di età dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Le deleghe devono essere fatte per iscritto e convalidate prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea dal Presidente dell'Assemblea.

Salvo ove diversamente previsto, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea validamente costituita.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre il voto favorevole di più della metà degli aventi diritto.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti)

degli associati aventi diritto.

La Presidenza dell'Assemblea dei soci è assunta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente; in mancanza dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza ecc.), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzianti. Il verbale di assemblea redatto dal segretario, o da chi ne fa le veci, salvo i casi in cui verbale sia redatto dal notaio, viene annotato su apposito libro.

Art. 11 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di sette Consiglieri.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio direttivo è nominato dall'assemblea degli associati.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviata 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

In particolare, è compito del consiglio direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Art. 14 Presidente e Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio direttivo è anche Presidente dell'Assemblea degli Associati. E' eletto dal medesimo Consiglio direttivo a maggioranza dei propri componenti.

Il Presidente promuove e dirige l'attività dell'Associazione ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Dura in carica 3 (tre) anni.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, curandone l'ordinato svolgimento dei lavori dopo aver controllato la regolare composizione e la validità delle deleghe; cura le relazioni con enti pubblici e privati.

Egli sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Può conferire agli associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo, coadiuva l'opera del Presidente e lo sostituisce in caso di suo impedimento o assenza.

Art. 15 Organo di Controllo e Revisore legale dei conti

L'Organo di Controllo è eletto, in ricorrenza della ipotesi prevista al comma 2 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, scegliendo anche fra non soci tre componenti (oltre a due supplenti), che nominano nel loro seno un Presidente, sem-

preché non venga nominato un Organo monocratico.

L'Organo esercita la vigilanza prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

Nell'ipotesi della ricorrenza prevista dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del medesimo decreto, dovrà, inoltre, nominare un revisore legale dei conti anche monocratico.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica con la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Art. 16 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

In originale firmati:

Lucia Maria DI MICELI

Maria Cristina DE CESARE Notaio

Certifico io sottoscritta dottoressa Maria Cristina DE CESARE, Notaio in Torino, con studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 74, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22.1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile, certificato n. 25044, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Torino, li 13 dicembre 2023